

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL
CAF PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE
ISEE PER L' ANNO 2015

L'anno il giorno, del mese di, in, con la presente
scrittura redatta in copie, da valere ad ogni effetto

LE SOTTOSCRITTE PARTI

il ... nato a il, domiciliato per la carica in, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello **"ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....),
il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione
sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica
ove sopra,

giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il componente
dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'art 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2014, con il quale è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;;
- l'art.11, comma 1, del citato DPCM n.159 del 2013 in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- il predetto articolo 11 che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, con i centri di assistenza fiscale, apposite convenzioni ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, ai sensi del quale è previsto che l'INPS provveda, tra l'altro, *"ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"*;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/01/2015 con la quale il Capo di Gabinetto ha sottolineato la necessità e l'urgenza di definire i rapporti convenzionali con i CAF, rappresentando, altresì, che l'Istituto può provvedere, nella propria autonomia, alla diversa formulazione dei corrispettivi da erogare ai CAF fermo restando il rispetto del principio della necessaria razionalizzazione della spesa in funzione della sua riduzione che è prevista "in misura non inferiore al 20% dei costi sostenuti nel 2011"

CONSIDERATO CHE

- i CAF già da tempo collaborano con l'INPS nella raccolta e trasmissione delle dichiarazioni degli indicatori della situazione economica;
- con determinazione presidenziale n. 233 del 18 dicembre 2012, l'Istituto ha proceduto all'approvazione dello schema convenzionale tra INPS e CAF per l'attività di certificazione ISEE relativa agli anni 2012 – 2013;
- le convenzioni sottoscritte tra l'Istituto ed i CAF hanno cessato la loro efficacia al 31 dicembre 2013;

- con determinazione del Commissario Straordinario n.27 del 17 marzo 2014 è stata prorogata la vigenza delle convenzioni sottoscritte con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE sino alla compiuta attuazione del nuovo quadro normativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;
- in attuazione dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 e n. 155 del 6 luglio 2001, è stata realizzata un'apposita banca dati relativa al calcolo annuale dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata;
- la costituzione del data base così alimentato permette agli enti erogatori di interrogare direttamente la banca dati per conoscere i dati anagrafici ed economici ed i relativi indicatori ISE e ISEE;
- l'indicatore economico e la banca dati vengono utilizzati da amministrazioni pubbliche per l'erogazione di diversi servizi e il controllo dei beneficiari;
- in attuazione dell'art. 34 della legge n. 183/10 e l'art. 38 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato previsto un sistema di controlli attraverso uno scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle Entrate;
- con determinazione, n., il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 ***Oggetto della convenzione***

L'Inps affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 2 ***Contenuto del servizio***

1. L'INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio nei confronti dell'utenza:
 - a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, delle domande necessarie per l'individuazione dell'indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU, riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;
 - b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l'esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.

L'attività di assistenza riguarderà anche la compilazione degli appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell'attestazione, di omissioni o difformità nei dati auto-dichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle Entrate;

- c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10 comma 4 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo contenuto nel Decreto del 7 novembre 2014 adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato D.M.);
- d) controllo dell'identità del dichiarante, o di suo delegato, e conservazione della copia dei relativi documenti di riconoscimento;
- e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili), fatte salve le ipotesi in cui la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
- f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto da parte del dichiarante per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
 - 1. assistenza nella compilazione della DSU;
 - 2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
 - 3. trasmissione della DSU all'INPS;
 - 4. rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell'indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
 - 5. accesso alla "lista dichiarazioni", messa a disposizione dall'Inps, per controllare l'esistenza di altra/e DSU, presentata dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l'ISEE, già calcolato;
 - 6. accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;
 - 7. richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE.Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all'acquisizione della DSU, saranno fornite anche mediante la cooperazione applicativa.

Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardano, può delegare al CAF solo lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente lettera.

Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

- g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della precedente lettera f).

Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può delegare in favore di un soggetto terzo solo le attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera f)

Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, della presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo delegante, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:

1. ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU, recante l'identificazione del CAF, la firma dell'operatore nonché l'impegno a trasmettere al sistema informativo dell'ISEE dell'INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;

2. attestazione riportante l'ISEE determinato dall'INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, secondo le modalità indicate dall'art. 2, comma 2, del D.M.;

i) trasmissione per via telematica, entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all'apposito sistema informativo dell'ISEE dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, fino alle ore 23:59 del quarto giorno, in osservanza della normativa di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza per la trasmissione delle informazioni che verranno adottati con disciplinare tecnico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013.

I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 9 al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. I CAF si impegnano, dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013, a distruggere i dati medesimi adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda perdite o trattamenti indesiderati di dati.

Art. 3 ***Impegni delle parti***

L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell'ottica di agevolare un rapporto costruttivo tra i CAF e l'utenza.

Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al fine di agevolare il rapporto con l'utenza.

Art. 4
Procedure di supporto

L'Istituto fornisce ai CAF:

- Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
- Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
- La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF;
- Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa;
- I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per i servizi di cui all'articolo 2.

Art. 5
Termini per la trasmissione

Il CAF, entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della DSU trasmette i dati acquisiti all'INPS, fino alle ore 23:59 del quarto giorno.

Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS, sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.

Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni

Il CAF, prima di trasmettere la DSU all'INPS, potrà accedere all'utilità "lista dichiarazioni" messa a disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la cooperazione applicativa.

L'accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii), potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera f), n. 5 e n. 6, rilasciata dal medesimo dichiarante.

Il Caf, tramite l'operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU sottoscritte anche presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare l'esistenza di altra/e DSU, riferita/e al soggetto dichiarante e di acquisire gli estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo familiare, necessari ai fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle garanzie previste dal disciplinare tecnico che verrà adottato in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. n.159/2013.

Il CAF, a fronte di controlli dell'Istituto, si impegna a conservare ed esibire la delega ed il mandato di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 7
Gestione delle DSU anomale

Nel caso di errori materiali commessi dall'operatore oppure rilevati dal dichiarante, prima del rilascio dell'attestazione, il CAF si impegna ad effettuare, con effetto retroattivo, correzioni di

DSU, precedentemente trasmesse e ancora in corso di validità, esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.

In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio della attestazione da parte dell'INPS, può richiedere, in nome proprio, la cancellazione della DSU dal sistema informativo dell'ISEE.

Successivamente al rilascio dell'attestazione, il CAF, in nome e per conto dell'utente, potrà formulare all'INPS richiesta di mero oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell'ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l'Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU alle verifiche di cui all'art. 20. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica al CAF sottoscritta dal dichiarante, copia di un valido documento di identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un soggetto terzo che agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al CAF di formulare istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni sociali agevolate, che il dichiarante abbia già ottenuto una prestazione sociale agevolata, l'Istituto rigetta la richiesta di oscuramento.

Art. 8

Comunicazioni all'utente

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che, al fine della determinazione dell'ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al Sistema informativo ISEE dell'INPS in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione.

In particolare, il CAF si impegna ad informare il soggetto dichiarante, o suo delegato, che la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo ovvero, nell'ipotesi di ISEE corrente, di due mesi dal momento di presentazione e può essere utilizzata da ciascun componente il nucleo familiare.

Il CAF si impegna, altresì, a informare il dichiarante, o suo delegato, che copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio ufficio; le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell'ISEE presso l'INPS e, sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.

I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'INPS, provvedono a dare notizia al dichiarante, o suo delegato, di dichiarazioni respinte dallo stesso Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 9

Conservazione della documentazione

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma grafometrica o digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del modello cartaceo e della documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all'Istituto detto modulo, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.

Nelle stesse modalità è, altresì, conservata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, indispensabili ai fini del calcolo dell'ISEE corrente.

Art. 10

Conservazione e gestione delle deleghe e dei documenti di riconoscimento

Per tutti gli accessi alle banche dati dell'Istituto effettuati ai sensi di quanto previsto dalla presente Convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle deleghe e i documenti di riconoscimento acquisiti nello svolgimento delle relative attività per 2 anni. Per le necessarie verifiche dell'INPS o altra Autorità circa il regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna a trasmettere tale documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta formalizzata da INPS.

Art.11
Avvalimento

Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione telematica che ne contiene la ragione sociale e il nome del rappresentante legale. Detta comunicazione precede l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.

Art.12
Soggetti autorizzati all'accesso

Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi, individuati dall'Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dal CAF stesso.

Art. 13
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Il CAF rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il CAF, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 **Misure di sicurezza**

I soggetti di cui all'articolo 12 utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

I soggetti di cui all'art. 12 procedono al trattamento dei dati personali nel rispetto delle indicazioni del Codice secondo i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

Il CAF comunica tempestivamente all'Istituto incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso alla procedura.

Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:

- a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
 - le credenziali di autenticazione:
 - identificano in modo univoco una persona fisica;
 - sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
 - la procedura di autenticazione dell'utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).

Il CAF comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

Il CAF impartisce agli utenti di cui all'art. 1 direttive relative al divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.

Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:

- un *supervisore locale* quale responsabile del controllo sull'utilizzo della procedura;
- uno o più *amministratori locali* preposti alla gestione operativa delle utenze e alla formazione dei soggetti autorizzati all'accesso.

Art. 15

Tracciamento degli accessi e controllo

Il CAF comunica agli incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

L'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posta in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l'INPS procederà con la segnalazione all'Autorità competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Art. 16

Polizza assicurativa

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 17
DSU non attestabili

L'Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell'indicatore, nelle ipotesi, purché note al momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente prima del rilascio dell'attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro componente il nucleo familiare, avvenuto in data antecedente alla data di sottoscrizione della DSU.

Nel caso in cui l'evento del decesso del dichiarante sia noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche di cui all'art. 20.

Art. 18
Compensi

Nelle more della definizione dei compensi entro il termine previsto dall'art. 24 della presente convenzione, ed al fine di assicurare comunque la prosecuzione dell'attività consulenziale nei confronti dell'utenza, l'INPS corrisponde ai CAF gli importi di cui allo schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 233 del 18 dicembre 2012, già confermati dalla Determinazione Commissariale del 17 marzo 2014, n. 27, e che si riportano di seguito:

Dichiarazione ISEE	Costo del servizio
un solo soggetto	€ 8,00
da due a cinque soggetti	€ 10,80
più di cinque soggetti	€ 13,20

L'attività svolta dai CAF, anche successivamente all'eventuale definizione dei nuovi compensi, sarà remunerata esclusivamente nei limiti dello stanziamento annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS.

Resta inteso che, per effetto ed all'atto dell'eventuale determinazione dei nuovi compensi e dei criteri di compensabilità delle DSU, si procederà, nei limiti di cui al precedente comma, al conguaglio sulla base delle effettive dichiarazioni fatturabili.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'Istituto procederà a periodico monitoraggio.

L'Istituto, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui al secondo comma, comunica al Caf la non remunerabilità dell'attività che verrà svolta dopo il loro superamento e comunque si riserva di interrompere il flusso delle DSU, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, con un breve preavviso.

Non è dovuto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti caratteristiche:

- Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 17, comma 1, della presente convenzione;
- Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 17, comma 2;

- Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifa;
- Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all'utenza;
- Dichiarazione, presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi, in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, con componenti, rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE, inalterate;
- Dichiarazioni presentate, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi, nella stessa data, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, anche con variazione delle componenti rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE.

Per componenti rilevanti si intendono: la numerosità del nucleo familiare, la tipologia di ISEE, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale, la somma dei patrimoni mobiliari e/o immobiliari.

Art. 19

Liquidazione e pagamento dei compensi

Il soggetto abilitato emette trimestralmente fatture relative ai dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'Inps sul proprio sito Internet entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.

Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 18 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture attraverso il sistema di interscambio secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In particolare, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed indirizzata al codice univoco: UF5HHG. Nella fattura, inoltre, è necessario indicare due codici specifici, già comunicati ai CAF, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'uno composto dal codice della Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, competente alla liquidazione, seguito dal codice che identifica il fornitore "Caf" (00050000131956); l'altro identifica la tipologia del rapporto (0214001138).

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà al alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all'Istituto, la Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:

1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e dell'anno di riferimento;

3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa della DCPSR).

Nell'ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.

Il pagamento dell'acconto del compenso, nella misura del 95% dell'importo della relativa fattura, avviene entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della fattura da parte dell'Istituto.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 20: in particolare, il CAF riceve il pagamento a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:

1. avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 20 **Verifiche e penali**

Per accertare il corretto adempimento, da parte del CAF, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone periodicamente a verifica a campione almeno il 3% delle dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi dal CAF medesimo.

Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di casi di inadempimento del CAF, le Parti stabiliscono di applicare il seguente sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento:

1. Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto.

Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene applicata la penale commisurata al ritardo:

da 5 a 30 giorni € 5,00

da 31 a 180 giorni € 15,00

oltre i 180 giorni € 45,00

2. Difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.

Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:

nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00

nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00

3. Dichiarazioni presentate da soggetto deceduto.

Per ogni dichiarazione presentata da soggetto deceduto è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata trasmissione di dichiarazioni trasmesse da soggetti deceduti comporta la risoluzione automatica della convenzione.

4. Dichiarazione priva di firma.

Per ogni dichiarazione trasmessa priva di firma è applicata una penale pari ad € 300,00 fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 4) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

5. Dichiarazioni recanti firma apocriфа.

Per ogni dichiarazione trasmessa recante firma apocriфа è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 5) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

6. Richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF.

Per ogni richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 6) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

7. Mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per ogni caso di mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 7) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

8. Mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, delle deleghe.

Per ogni caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, delle deleghe di cui all'art. 2, lett. f) e g), secondo le modalità illustrate all'art. 10, è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 8) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

9. Mancata tempestiva comunicazione all'Istituto da parte del CAF della decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte della competente Autorità.

Per ogni dichiarazione trasmessa successivamente alla efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale adottato da parte della competente Autorità, è applicata una penale di € 300,00.

Si indica di seguito il procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali di cui al presente articolo.

Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo ai CAF mediante i canali ritenuti più idonei.

Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di competenza delle Strutture periferiche, nonché a validare gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalle Strutture periferiche mentre la Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l'importo complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute a tale titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 19.

Qualora l'importo delle penali sia superiore al saldo, l'Istituto, per l'eccedenza, procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

Art. 21 *Ulteriori verifiche*

Al di fuori delle verifiche previste dall'articolo precedente, l'INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.

L'Inps si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte dei CAF.

Art. 22 *Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS*

Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all'articolo 20, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione, qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all'art. 20, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il CAF qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione di dati rispetto al termine previsto dalla legge (cinque giorni dalla data di acquisizione così come esplicitato all'art. 20, comma 2, n. 1).

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dall'art. 21.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato

accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Durata, adeguamento e risoluzione

La presente convenzione ha validità annuale.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 18 agli effetti di dette disposizioni.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Art. 24
Revisione

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente testo di convenzione, quest'ultimo sarà oggetto di apposita revisione, con particolare riferimento alla determinazione ed alle modalità di erogazione dei compensi nonché al parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito al Disciplinare tecnico Inps sulle misure di sicurezza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE.

Art. 25
Registrazione

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 26
Spese ed oneri

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.

Art. 27
Foro

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 28
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

PER L'INPS

PER IL CAF

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: *Art. 1* (Oggetto della Convenzione), *Art. 2*, (Contenuto del servizio), *Art. 5* (Termini per la trasmissione), *Art. 6* (Accesso alla lista dichiarazioni), *Art. 7* (Gestione delle DSU anomale), *Art. 8* (Comunicazioni all'utente) *Art. 9* (Conservazione della documentazione), *Art. 10* (Conservazione e gestione delle deleghe e dei documenti di riconoscimento), *Art. 11* (Avvalimento), *Art. 12* (Soggetti autorizzati all'accesso), *Art. 13* (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali), *Art. 14* (Misure di sicurezza), *Art. 15* (Tracciamento degli accessi e controllo), *Art. 16* (Polizza assicurativa), *Art. 17* (DSU non attestabili), *Art. 18* (Compensi), *Art. 19* (Liquidazione e

pagamento dei compensi), *Art. 20* (Verifiche e penali), *Art. 21* (Ulteriori verifiche), *Art. 22* (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'Inps), *Art. 23* (Durata, adeguamento e risoluzione), *Art. 24* (Revisione), *Art. 25* (Registrazione), *Art. 26* (Spese ed oneri), *Art. 27* (Foro).

IL RAPPRESENTANTE DEL CAF